



**REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO
DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE
COA MONZA – 19.03.2025**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza delibera l'istituzione dell'Elenco degli avvocati abilitati alla coordinazione genitoriale (di seguito anche Elenco co.ge.) e, ai fini della tenuta del predetto Elenco, prevede quanto segue.

art. 1 - ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE - AMBITO DI APPLICAZIONE

È istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Monza l'Elenco degli Avvocati che hanno conseguito idonea formazione alla coordinazione genitoriale.

La coordinazione genitoriale è un metodo a.d.r. di risoluzione delle controversie familiari caratterizzate da alta conflittualità, conseguenti alla cessazione del rapporto di coppia tra i genitori, che ha quale obiettivo la salvaguardia dei bisogni e degli interessi dei figli minori; viene proposta quando la conflittualità tra i genitori può costituire un rischio per il benessere dei figli e per il loro sviluppo evolutivo.

art. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

La tenuta dell'Elenco spetta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che potrà delegare alla funzione la Commissione di cui al successivo art. 3.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha l'incarico di:

- deliberare circa l'inserimento nell'Elenco co.ge. dei professionisti in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 5, previo parere della Commissione per la tenuta dell'Elenco co.ge. di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- predisporre indicazioni scritte circa le corrette modalità di svolgimento dell'incarico e, se ritenuto opportuno, un tariffario dei compensi, destinati ai professionisti iscritti all'Elenco co.ge.;
- trasmettere periodicamente al Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano ed al Presidente del Tribunale Ordinario di Monza l'Elenco degli avvocati che hanno conseguito idonea formazione alla coordinazione genitoriale;
- realizzare, in collaborazione con l'Unione Lombarda degli Ordini Forensi, un corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una specifica preparazione per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore genitoriale secondo i requisiti indicati da AFCC.

art. 3 - COMPITI DELLA COMMISSIONE PER LA TENUTA DELL'ELENCO CO.GE.

È istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Monza la Commissione per la tenuta dell'Elenco co.ge.. Fanno parte della Commissione almeno tre consiglieri dell'Ordine in carica ovvero almeno tre avvocati designati dal Consiglio.

La commissione è tenuta a:

- esaminare le richieste di iscrizione all'Elenco co.ge. sulla base dei requisiti previsti nel successivo art. 5;



- vigilare sul rispetto delle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche che devono essere assolte dagli iscritti all'Elenco durante tutto il periodo di iscrizione nell'Elenco co.ge.;
- fornire al Consiglio dell'Ordine parere positivo o negativo circa l'inserimento nell'Elenco co.ge. dell'avvocato che ne abbia fatto richiesta;
- effettuare valutazioni "a campione" in relazione al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5 e di adeguati livelli di competenza nonché circa la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- proporre al Presidente dell'Ordine la cancellazione dall'Elenco co.ge. del professionista che non abbia mantenuto i requisiti iniziali ovvero abbia posto in essere una grave violazione delle obbligazioni professionali, di competenza e deontologiche che sono richieste agli iscritti al predetto Elenco.

art. 4 - COMPITI DEL COORDINATORE GENITORIALE ISCRITTO ALL'ELENCO CO.GE.

Il coordinatore genitoriale è un professionista specificamente formato che interviene per prevenire i rischi per i figli conseguenti all'esposizione all'alto conflitto genitoriale, per facilitare la comunicazione e la negoziazione tra i genitori e l'adozione di decisioni tempestive, per formulare e/o dare attuazione al piano genitoriale, per proteggere e preservare una relazione genitore-bambino sicura e significativa.

Il coordinatore genitoriale non è un mediatore familiare: il suo ruolo è orientato a supportare i genitori nell'assunzione di decisioni tempestive ed adeguate nell'interesse dei loro figli e a facilitare la comunicazione ed il passaggio di informazioni tra loro.

In particolare il coordinatore genitoriale assiste i genitori nel dare attuazione alle decisioni già assunte con accordo fra i genitori o con statuizioni dell'autorità giudiziaria, garantendo il rispetto del calendario delle frequentazioni dei figli con il genitore non collocatario (anche proponendo modifiche al calendario se rese necessarie da sopraggiunte necessità dei figli o dei genitori), per sperimentare modalità più proficue degli incontri con i figli, per coordinare l'intervento degli eventuali servizi o professionisti coinvolti nel sostegno al progetto genitoriale (es. assistenti sociali, psicologi, insegnanti, medici, educatori, ecc.) ovvero di persone significative per i minori.

Il coordinatore genitoriale presta la propria attività professionale in posizione di imparzialità, indipendenza e neutralità per aiutare i genitori a realizzare un progetto di genitorialità condivisa con specifica possibilità di proporre raccomandazioni e/o suggerimenti per quanto riguarda le scelte relative alla salute, all'educazione, alla formazione ed educazione dei figli ovvero per le decisioni che attengono alla quotidianità dei minori; promuove occasioni di sostegno alla genitorialità, favorendo la possibilità che i genitori trasformino il loro rapporto in senso collaborativo ed utile alla crescita dei loro figli.

Il coordinatore genitoriale interviene solo dietro consenso e mandato congiunto dei genitori, eventualmente a fronte di incarico dell'A.G. ai sensi dell'art. 473-bis.26 c.p.c..

Il coordinatore genitoriale iscritto all'Elenco co.ge. si impegna a svolgere l'incarico nel rispetto delle Linee Guida AFCC (Allegato A) e delle norme deontologiche forensi, con particolare riferimento ai doveri di competenza, diligenza, aggiornamento professionale e formazione continua. Il coordinatore genitoriale iscritto all'Elenco co.ge. si impegna altresì ad attenersi alle indicazioni che verranno fornite dal COA anche in relazione ad un eventuale tariffario dei compensi.

art. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO



L'iscrizione nell'Elenco co.ge. è riservata agli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate negli ultimi 5 anni, assenza di sanzioni amministrative e/o di provvedimenti di sospensione e/o interdizione dall'esercizio della professione per qualsiasi altro motivo;
- c) corretto adempimento degli obblighi formativi;
- d) specifica esperienza professionale nei settori del diritto di famiglia e del diritto minorile comprovata da relazione scritta;
- e) attestazione di frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale conforme agli standard di AFCC - Association of Family and Conciliation Court.

L'iscrizione è in ogni caso subordinata al parere della Commissione di cui al precedente art. 3 che valuterà la maturata esperienza professionale nei settori del diritto di famiglia e del diritto minorile come descritta nella relazione di cui al precedente punto d).

Art. 6 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all'Elenco deve essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it utilizzando il MODULO (Allegato B) che riporta:

- l'anagrafica completa del richiedente con indicazione dell'indirizzo di studio, del recapito telefonico e di posta elettronica e dell'indirizzo PEC;
- l'impegno al rispetto dei doveri deontologici di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua con particolare riferimento al metodo della coordinazione genitoriale;
- l'autocertificazione attestante l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti, l'assenza di sanzioni amministrative e/o di provvedimenti di sospensione e/o interdizione dall'esercizio della professione per qualsiasi altro motivo, il corretto adempimento degli obblighi formativi;
- la frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale che, secondo gli Standard di AFCC - Association of Family and Conciliation Courts, abbia trattato i seguenti argomenti: ruolo e funzioni del co.ge., fasi del procedimento di co.ge., definizione di alto conflitto, dinamiche familiari e relazionali nelle vicende separative, gestione dei conflitti, lavoro di rete, violenza domestica o di genere, nozioni di psicologia dell'età evolutiva, di pedagogia, di psicopatologia e di interculturalità.

Al predetto modulo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **attestato di frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale** in linea con gli Standard di AFCC ed il programma dettagliato del corso;
- **relazione circa l'esperienza professionale maturata nei settori del diritto di famiglia e del diritto minorile** (la relazione non dovrà essere superiore a 4.000 caratteri spazi esclusi).

Le domande di iscrizione nell'Elenco co.ge., per il biennio 2025/2027, dovranno pervenire alla Segreteria del COA dal 24 marzo 2025 al 15 aprile 2025. Il rinnovo dell'Elenco avverrà con cadenza biennale. Le successive domande di iscrizione, pertanto, potranno essere presentate dall'interessato/a nel periodo dal 01 novembre al 31 dicembre 2026, sempre mediante invio della richiesta a mezzo pec all'indirizzo: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it.



art. 7 - PERMANENZA NELL'ELENCO E OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

Ai fini della permanenza nell'Elenco co.ge. l'avvocato iscritto deve mantenere i requisiti di cui al precedente art. 5 ed adeguati livelli di competenza attraverso la frequenza, nei due anni precedenti, di corsi/eventi formativi o di aggiornamento in almeno una delle seguenti materie: diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia, oltre ad eventi formativi aventi ad oggetto temi specifici della coordinazione genitoriale.

L'avvocato iscritto all'Elenco co.ge. deve, ogni due anni dalla data di iscrizione, provvedere a trasmettere alla Segreteria del COA, a mezzo pec all'indirizzo: segreteria@pecordineavvocatimonza.mi.it, la richiesta di permanenza nel predetto Elenco utilizzando il MODULO (Allegato C); alla richiesta di permanenza deve essere allegato almeno un attestato di frequenza/partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento nelle materie di cui sopra (diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia) e ad almeno un evento formativo in materia di coordinazione genitoriale.

Il mancato invio della richiesta di permanenza nel periodo sopra indicato equivale a richiesta di cancellazione dall'Elenco co.ge..

Il venir meno, per qualsiasi motivo, di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5 e/o la mancata partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento e/o la mancata disponibilità a sottoporsi alla valutazione da parte della Commissione di cui al precedente art. 3, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'Elenco co.ge..

art. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dall'Elenco co.ge. dell'avvocato iscritto viene disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati:

- se per l'iscritto vengono meno per qualsiasi motivo i requisiti di cui al precedente art. 5;
- se l'iscritto non ha assolto agli obblighi di aggiornamento professionale;
- se l'iscritto non provvede ad inviare la richiesta di permanenza, corredata degli attestati di cui al precedente art. 7;
- se l'iscritto non si rende disponibile alla valutazione di cui al precedente art. 3 circa il rispetto del dovere di competenza e la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale, ovvero in caso di mancato superamento della valutazione stessa;
- in un qualsiasi tempo, su richiesta di chiunque vi abbia interesse ovvero su proposta del COA o della Commissione di cui al precedente art. 3, se l'iscritto ha posto in essere una grave violazione delle obbligazioni professionali, di competenza o deontologiche.

La cancellazione dovrà essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, previa contestazione dell'addebito, sentito l'interessato.

La cancellazione produrrà effetti dal giorno successivo a quello della comunicazione della relativa delibera.

Allegati:

- A) traduzione Linee Guida AFCC
- B) modulo richiesta iscrizione
- C) modulo richiesta permanenza



AFCC – Association of Family and Conciliation Courts

Linee Guida per la Coordinazione Genitoriale

**TRADUZIONE A CURA DI DIEGO MESSALE PER
L'ASSOCIAZIONE ITALIANA COORDINAZIONE GENITORIALE
WWW.COORDINAZIONEGENITORIALE.EU**



Association of Family and Conciliation Courts¹

LINEE GUIDA PER LA COORDINAZIONE GENITORIALE

**DIEGO MESSALE PER ASSOCIAZIONE
ITALIANA COORDINATORI GENITORIALI**

¹ NdT: Associazione dei Tribunali di Famiglia e di Conciliazione

DISCLAIMER

La traduzione delle Linee Guida AFCC sulla Coordinazione genitoriale è stata effettuata col massimo rispetto e aderenza al testo originale. In presenza di termini o concetti settoriali o giuridici relativi al sistema statunitense, il traduttore ha proceduto in due modalità a seconda dei casi: 1) fornendo l'equivalente di tali termini o concetti più fedele al sistema italiano; 2) lasciando il termine o il concetto in lingua originale e aggiungendo una nota del traduttore (NdT) a piè di pagina.

Il documento contiene la traduzione delle linee guida AFCC da non confondersi con l'analisi delle stesse per l'adattamento al contesto giuridico e professionale italiano.

PREMESSA

Le Linee Guida sulla Coordinazione Genitoriale (d'ora in avanti "Linee Guida") sono state elaborate dalla Task Force AFCC sulla Coordinazione Genitoriale (d'ora in avanti "Task Force"). Tali Linee Guida sono il risultato di due precedenti Task Force AFCC che hanno elaborato il documento "Coordinazione genitoriale: fattori di implementazione"² e la prima serie di Linee Guida AFCC sulla Coordinazione Genitoriale³.

È opportuno segnalare che, essendo il modello di coordinazione genitoriale stato implementato in diverse giurisdizioni, vi sono state variazioni in merito alla competenza del Coordinatore genitoriale, alla fase della procedura giudiziaria in cui quest'ultimo viene nominato, alle sue funzioni, qualifiche e formazione e alle migliori pratiche in tale ruolo.

² Task Force AFCC sulla Coordinazione Genitoriale. Coordinazione Genitoriale: fattori di implementazione, (2003) *Family Court Review*, 41 (4). 533-541.

³Linee Guida sulla Coordinazione Genitoriale, elaborate dalla Task Force AFCC sulla Coordinazione Genitoriale, (2006), *Family Court Review*, 41 (1), 164-181.

Nel 2017, l'allora Presidente dell'AFCC, Annette Burns, aveva riconosciuto il bisogno di aggiornare le Linee Guida 2005 per riflettere gli sviluppi che si erano verificati in tutto il mondo da quando queste erano state emanate per la prima volta. Era stata lei a nominare l'attuale Task Force per la Coordinazione Genitoriale. I componenti della Task Force si riunivano in video conferenza una volta al mese, e di persona in occasione delle conferenze AFCC di Boston, Massachusetts (giugno 2017), Milwaukee, Wisconsin (novembre 2017), Washington, D.C. (giugno 2018) e Denver, Colorado (novembre 2018).

Revisionando le Linee Guida del 2005, la Task Force ha individuato alcuni aspetti da approfondire: uso della tecnologia nel processo di coordinazione genitoriale; coordinazione genitoriale in presenza di episodi di violenza fra partner; consapevolezza della diversità e conseguente attivazione di competenze; evoluzione ed efficienza delle direttive legali dalla nascita della coordinazione genitoriale.

Con il fine di supervisionare le procedure sono stati formati due sub-comitati. Il Sub-Comitato Legale si incaricava di revisionare le leggi in vigore, le disposizioni, le norme e le regolamentazioni fra le diverse giurisdizioni e di identificare le differenze e le sottigliezze tra le leggi. Questo sub-comitato si occupava anche delle pratiche che nelle varie giurisdizioni non sono ancora regolate da leggi formali sulla coordinazione genitoriale, delle pratiche per cui si sta effettivamente formulando una legge, e di alcune politiche e pratiche impiegate nei paesi in cui la coordinazione genitoriale è in fase di sviluppo. Le Linee Guida aggiornate vogliono riflettere i progressi attuali nella coordinazione genitoriale, rispettando al contempo le differenze nelle leggi e nelle pratiche fra le varie giurisdizioni.

Il Sub-Comitato Risorse doveva invece individuare tutte le risorse, pubblicazioni comprese, che fossero servite a relazionare e documentare l'attività di coordinazione genitoriale e il suo sviluppo nel corso degli ultimi 12 anni.

Nel corso dell'intero processo veniva poi richiesto il feedback a tutti i membri dell'AFCC in diversi modi: (1) la Task Force

effettuava un sondaggio fra i membri dell'AFCC per verificare le pratiche di coordinazione genitoriale⁴; (2) venivano organizzati forum aperti e workshop sulle Linee Guida in occasione delle conferenze AFCC a Milwaukee, in Wisconsin; Denver, Colorado; Washington DC; (3) venivano pubblicate bozze delle Linee Guida sottoponendole a numerose revisioni. I membri della Task Force per la Coordinazione Genitoriale (2017-2019) erano: Debra K. Carter, Ph.D., Presidente; Ann M. Ordway, J.D., Ph.D. e Linda Fieldstone, M.Ed., Reporter; On. Dolores Bomrad, J.D.; Dominic D'Abate, Ph.D.; Barbara Fidler, Ph.D.; Alexander Jones, J.D., MSW; Mindy Mitnick, Ed.M., M.A.; John A. Moran, Ph.D.; Daniel T. Nau, J.D.; Matthew Sullivan, Ph.D.; Robin Belcher-Timme, Psy.D., ABPP.; e, Leslye Hunter, M.A., AFCC Direttore Associato.

⁴ Si esprime profonda gratitudine a Michael Saini, Ph.D., Professore Associato, Facoltà per Assistenti Sociali Factor-Inwentash, per il suo contributo alla realizzazione dei sondaggi e all'analisi dei dati.

LINEE GUIDA SULLA COORDINAZIONE GENITORIALE

Introduzione

Quella del Coordinatore genitoriale è un'attività a cavallo tra la sfera giuridica e la sfera della salute mentale che comprende monitoraggio, formazione, gestione del caso e del conflitto, risoluzione di controversie e, alle volte, funzioni decisionali. La coordinazione genitoriale è un processo incentrato sui figli e condotto da un professionista in materia di salute mentale o di diritto di famiglia, oppure da un mediatore familiare certificato, qualificato e accreditato secondo la normativa e le leggi della propria giurisdizione che abbia esperienza pratica professionale in casi di famiglie con alta conflittualità. Il Coordinatore genitoriale aiuta i co-genitori⁵ coinvolti in un rapporto ad alta conflittualità ad attuare il loro piano genitoriale nei seguenti modi: (1) facilitando la risoluzione della controversia in modo tempestivo; (2) formando i co-genitori sui bisogni dei figli; (3) prendendo decisioni, previo consenso dei co-genitori o del tribunale e nei limiti del provvedimento di quest'ultimo o del contratto. È compito del Coordinatore genitoriale cercare di tutelare e sostenere rapporti sicuri, sani e significativi fra genitore e figli.

La coordinazione genitoriale è un processo dedicato a quei co-genitori che non riescono o non vogliono prendere decisioni genitoriali insieme, comunicare in modo efficace, rispettare gli accordi genitoriali e i provvedimenti del tribunale o proteggere i loro figli dall'impatto del conflitto fra di essi. Un Coordinatore genitoriale dà raccomandazioni e, se autorizzato, prende decisioni vincolanti per i genitori con la possibilità di relazionare al tribunale; un Coordinatore genitoriale dovrebbe dunque essere nominato da una persona indicata dal tribunale e che relazioni allo stesso.

⁵ Il termine "co-genitore" si riferisce a un soggetto che condivide la responsabilità legale dei figli con un altro soggetto, indipendentemente dal legame biologico o dalla situazione specifica in cui tale responsabilità è stata assunta o definita. Il ruolo di co-genitori potrebbe anche riguardare nonni, tutori o altre figure che esercitino coi figli una funzione vicariale.

Entrambi i co-genitori potrebbero acconsentire di partecipare al processo di coordinazione genitoriale e in alcune giurisdizioni tale contratto può essere applicato senza un provvedimento del tribunale. A ogni modo, in casi come questi, il provvedimento del tribunale è consigliabile. L'autorità rappresentata dal ruolo del Coordinatore genitoriale è valida se riconosciuta e sottoscritta dai co-genitori o se ordinata dal tribunale. È dunque fondamentale che ogni giurisdizione che applichi la coordinazione genitoriale adotti e rispetti una serie di linee guida per la pratica e i programmi previsti da tale processo.

Il processo di risoluzione di controversie, aspetto di primaria importanza nel ruolo di Coordinatore genitoriale, potrebbe risultare inappropriato e alle volte erroneamente usato fra i perpetratori di violenza domestica che in passato hanno mostrato, o che continuano a mostrare, comportamenti violenti, minacciosi, intimidatori, inquisitori e coercitivi nei riguardi dell'altro co-genitore.

Per questo motivo, ogni giurisdizione dovrebbe prevedere un processo chiaramente delineato per stabilire protocolli specifici di coordinazione genitoriale, di analisi, procedurali e formativi nei casi che coinvolgono la violenza fra partner.

Lo scopo di queste Linee Guida è fornire indicazioni dettagliate in merito a:

- 1.attività del Coordinatore genitoriale;
- 2.obblighi etici e deontologici del Coordinatore genitoriale;
- 3.titoli, compresi gli studi, formazione ed esperienza del Coordinatore genitoriale;
- 4.supporto a giudici, organizzazioni professionali, istituti formativi e professionisti che stiano sviluppando e adottando programmi di coordinazione genitoriale.

Le Linee Guida per la Coordinazione Genitoriale comprendono diversi livelli di indicazioni.

Tali Linee Guida rappresentano il miglior scenario possibile e contengono indicazioni su buone pratiche, titoli, formazione e obblighi etici del Coordinatore genitoriale. Non è intenzione dell'AFCC utilizzare le presenti Linee Guida per definire pratiche obbligatorie, né tanto meno stabilire norme giuridiche o standard di responsabilità. Ogni giurisdizione può adottare pratiche diverse; a ogni modo, vengono fornite linee guida generali ed esempi di buone prassi. Nelle Linee Guida è comunemente usato il termine “deve” non perché l'AFCC esiga o richieda aderenza alle regole, ma perché queste rappresentano le migliori prassi per garantire l'allineamento generale con i requisiti fissati da altri organi regolatori.

L'uso del termine “può” indica l'aderenza meno vincolante alle Linee Guida e introduce una pratica che il Coordinatore genitoriale potrebbe considerare di adoperare, ma da cui dovrebbe divergere nell'esercizio del buon giudizio professionale e a seconda della situazione o delle diverse giurisdizioni.

L'uso del termine “dovrebbe” indica che la pratica descritta è altamente auspicabile e dovrebbe essere abbandonata solo per una ragione molto valida.

L'uso del termine “deve” indica l'aderenza più vincolante alle linee guida per un Coordinatore genitoriale e implica che quest'ultimo non può scegliere se divergere o meno da quanto indicato.

I Linea guida – Competenza

Il Coordinatore genitoriale deve essere in possesso dei titoli di studio e della formazione necessaria per intraprendere un processo di coordinazione genitoriale. Deve inoltre provvedere continuamente all'aggiornamento professionale dei suoi ruoli e funzioni.

A. Percorso ed esperienza professionale

Il Coordinatore genitoriale deve essere un professionista accreditato in materia di salute mentale o diritto di famiglia, oppure un mediatore familiare certificato, qualificato e accreditato secondo la normativa e le leggi della propria giurisdizione. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe inoltre aver accumulato una solida esperienza pratica in casi di famiglie con dinamiche di alta conflittualità fra co-genitori.

B. Formazione in mediazione familiare.

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe essere formato e avere esperienza in materia di mediazione familiare. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe diventare un mediatore familiare certificato, qualificato e accreditato secondo le leggi della propria giurisdizione, sempre che la certificazione, il titolo o l'accREDITAMENTO siano previsti.

C. Formazione in coordinazione genitoriale.

Il Coordinatore genitoriale deve essere formato in materia di coordinazione genitoriale, di dinamiche familiari relative a separazione e divorzio, dinamiche legate a genitori che non sono mai stati sposati, sviluppo dei figli, metodi e tecniche di coordinazione familiare, procedure giudiziarie specifiche nella coordinazione genitoriale, diritto di famiglia in quanto pertinente al processo di coordinazione genitoriale, violenza fra partner, maltrattamento di minori e altri fattori di sicurezza rilevanti per il processo di coordinazione genitoriale, considerazioni etiche, diversità in quanto influente nel processo di coordinazione genitoriale, relazioni fra co-genitori e uso della tecnologia nel corso della coordinazione. Le Raccomandazioni per un Percorso di Formazione Completa per Coordinatori Genitoriali, comprensiva dei moduli specifici, sono riportate nell'Allegato A.

D. Arbitrato/Formazione sul processo decisionale.

Il Coordinatore genitoriale deve essere formato in materia di processo decisionale nei casi in cui tale funzione sia prevista dalla legge.

E. Formazione continua.

Il Coordinatore genitoriale deve mantenere la propria competenza professionale in materia di coordinazione genitoriale. Sarà quindi tenuto a partecipare regolarmente ad attività formative che promuovano la sua crescita professionale⁶.

F. Leggi e Linee Guida.

Il Coordinatore genitoriale deve conoscere le leggi che regolano la coordinazione genitoriale nella propria giurisdizione, ove in vigore, e rispettarle. Nei casi in cui queste entrino in conflitto con le Linee Guida specifiche, il Coordinatore genitoriale deve prima adempiere alle leggi della giurisdizione in cui sta esercitando la coordinazione genitoriale, così come al suo codice deontologico professionale.

G. Condizioni che influenzano le competenze e il ruolo del Coordinatore genitoriale.

Il Coordinatore genitoriale deve rinunciare un incarico, ritirarsi o richiedere l'adeguata assistenza quando i fatti e le specifiche del caso esulano la sua competenza ed esperienza, o quando le condizioni personali (mediche, di salute mentale, abuso o dipendenza da sostanze) possono compromettere lo svolgimento della sua funzione di coordinazione genitoriale.

H. Consultazione

⁶ Linee Guida AFCC sull'uso della Ricerca in Scienze Sociali nel Diritto di Famiglia (2019), *Family Court Review*, 57(2), 193200.

Il Coordinatore genitoriale, in caso di bisogno, può partecipare a consultazioni collegiali o fra pari, o richiedere una sessione di mentoring per ricevere feedback in casi soggetti ai requisiti di riservatezza indicati nella V Linea Guida. La consultazione differisce dalla supervisione, in cui il Coordinatore genitoriale può decidere se seguire o meno il consiglio del consulente; il consulente non ha alcuna competenza decisionale sulle iniziative o sui comportamenti del Coordinatore che richiede la sua assistenza; il consulente, inoltre, non si assume la responsabilità né sarà ritenuto responsabile per qualsivoglia iniziativa intrapresa dal Coordinatore genitoriale prima, durante o dopo la consultazione.

I. Consapevolezza della diversità e conseguente attivazione di competenze.

Il Coordinatore genitoriale deve formarsi continuamente ed essere consapevole del fattore diversità per poter fornire con competenza un servizio tempestivo, tenendo conto dei aspetti principali legati all'identità quali razza, etnia, religione, genere, orientamento sessuale e stato socio-economico, così come possibili identità culturali che potrebbero non sembrare così ovvie, ma che tuttavia possono condizionare il modo in cui il soggetto si presenta (ad esempio una malattia o disabilità) o la sua visione del mondo. Il Coordinatore genitoriale deve inoltre essere al corrente delle varie sottigliezze relative alle diverse forme di famiglia, come co-genitori dello stesso sesso, famiglie patchwork e caregivers di famiglie estese.

Il Linea Guida – Imparzialità

Per quanto le sue raccomandazioni e decisioni non siano neutrali quando riguardano il miglior interesse dei figli, il Coordinatore genitoriale deve rimanere imparziale durante il processo di coordinazione. L'imparzialità è qui definita come assenza di favoritismi o preferenze e preconcezioni sia nelle parole che nei fatti.

A. Doni e favori.

Il Coordinatore genitoriale non deve né fare né accettare un dono, un favore, un prestito o altro oggetto di valore da nessun co-genitore che possa avere interessi nel processo di coordinazione genitoriale o da cui il Coordinatore possa trarre vantaggio.

B. Rispetto per la diversità.

Il Coordinatore genitoriale non deve permettere che i suoi valori personali e morali o le sue credenze compromettano il processo di coordinazione o il suo lavoro nell'assistere co-genitori e figli. Qualora i valori personali e morali o le credenze del Coordinatore genitoriale dovessero ostacolare il processo di coordinazione, questo deve rinunciare all'incarico o ritirarsi da esso.

C. Fraintendimento

Il Coordinatore genitoriale non deve, né intenzionalmente né consapevolmente, rappresentare in modo erroneo od omettere qualsivoglia fatto materiale, legge o specifica rilevante nel corso del processo di coordinazione genitoriale.

D. Integrità

Il Coordinatore genitoriale non deve accettare alcun incarico, fornire servizio o prendere iniziative al di fuori del suo ruolo che possano compromettere l'integrità del processo di coordinazione genitoriale.

E. Mantenimento dell'imparzialità

Il Coordinatore genitoriale deve informare i clienti di ogni situazione che possa influenzare la sua imparzialità, tra cui potenziali conflitti d'interesse o faziosità. Il Coordinatore genitoriale deve ritirarsi dall'incarico nel momento in cui non riesce ad agire in modo imparziale od obiettivo.

F. Influenza indebita.

Il Coordinatore genitoriale non deve farsi condizionare da pressioni esterne, preferenze o preconcezioni, timore di ricevere critiche o interessi personali come il proprio tornaconto economico. Il Coordinatore genitoriale non deve costringere o influenzare impropriamente un co-genitore a prendere una decisione.

G. Molestia e sfruttamento.

Il Coordinatore genitoriale non deve farsi coinvolgere in qualsivoglia forma di molestia o sfruttamento di co-genitori, figli, studenti, tirocinanti, apprendisti, dipendenti o colleghi.

III Linea Guida – Conflitto d’interesse

Il Coordinatore genitoriale non deve accettare un incarico se questo può creare un conflitto d’interesse. Un conflitto d’interesse è la situazione in cui un soggetto si trova ad agire fra due interessi o lealtà, e lavorare per l’interesse di una delle parti potrebbe voler dire lavorare contro l’interesse di un’altra.

A. Divulgazione.

Il Coordinatore genitoriale deve rivelare conflitti d’interessi esistenti o potenziali non appena possibile e una volta venuto a conoscenza di qualsiasi fattore che possa generare un potenziale conflitto.

B. Nulla osta

Il Coordinatore genitoriale può prestare servizio una volta svelata l’esistenza di un conflitto potenziale o già in corso, previo contratto scritto tra co-genitori e altre figure coinvolte nel conflitto in corso o potenziale.

C. Servizi aggiuntivi

Il Coordinatore genitoriale non deve creare un conflitto d’interesse fornendo ulteriori servizi a co-genitori, figli o altri membri della famiglia.

D. Invio ad altro professionista

Il Coordinatore genitoriale può inviare il caso ad altri professionisti affinché siano questi ultimi a prestare servizio a co-genitori, figli o altri componenti della famiglia, evitando però conflitti d’interesse reali o apparenti al momento dell’invio. Il Coordinatore genitoriale non deve ricevere alcuna commissione, sconto o compenso per aver inviato il caso a un altro professionista.

E. Manifestazione d’interesse

Il Coordinatore genitoriale non deve manifestare il proprio interesse o accordarsi per prestare in futuro servizi che esulino il suo ruolo a co-genitori, figli e altri membri della famiglia.

F. Rispetto di altre figure professionali

Il Coordinatore genitoriale deve rispettare il ruolo degli altri professionisti coinvolti nel processo di coordinazione genitoriale e deve promuovere la collaborazione con questi ultimi.

Linea Guida IV – Molteplicità di ruoli

Il Coordinatore genitoriale non deve svolgere più di un ruolo parallelamente o sequenziale nello stesso caso, neppure con il consenso dei co-genitori.

A. Ruoli molteplici paralleli o sequenziali.

Un professionista non deve svolgere la funzione di Coordinatore genitoriale con co-genitori o altri soggetti direttamente coinvolti nel processo di coordinazione se precedentemente ha già prestato servizi professionali alle stesse parti. Inoltre, durante o dopo il termine del suo incarico con una determinata famiglia, il Coordinatore non deve fornire servizi professionali oltre a quelli relativi al processo di coordinazione alla stessa famiglia. Ciò comprende – ma non si limita a – il servizio come mediatore confidenziale, consulente tecnico d'ufficio, avvocato del minore, tutore ad litem, terapeuta, consulente, coach o legale specializzato in co-genitorialità.

1. Il Coordinatore genitoriale non deve aver prestato servizio come mediatore confidenziale per nessuno dei soggetti coinvolti nello stesso caso.
2. Il Coordinatore genitoriale non deve aver prestato servizio come consulente tecnico d'ufficio per nessuno dei soggetti coinvolti nello stesso caso.

3. Il Coordinatore genitoriale non deve aver prestato servizio come avvocato del minore per nessuno dei soggetti coinvolti nello stesso caso.
4. Il Coordinatore genitoriale non deve aver prestato servizio come terapeuta, consulente o legale specializzato in co-genitorialità e non deve accettare “formalmente” incarichi paralleli o sequenziali con nessuna delle parti coinvolte nello stesso caso.
5. Il Coordinatore genitoriale non deve aver prestato servizio come avvocato per nessuno dei co-genitori e nessun altro soggetto coinvolto nello stesso caso.

B. Il ruolo di facilitatore

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe cercare di facilitare la risoluzione di problematiche mediante il contratto tra i co-genitori; a ogni modo, il Coordinatore genitoriale non interviene come mediatore formale, dato che così facendo assumerebbe un doppio ruolo.

C. Ruolo decisionale

La funzione di facilitatore nella risoluzione di una problematica non esime il Coordinatore genitoriale dal ruolo decisionale in una questione ancora irrisolta, sempre che tale ruolo sia ammesso dal provvedimento del tribunale. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe informare i co-genitori del suo passaggio al ruolo di decisore tramite comunicazione scritta.

V Linea Guida – Riservatezza

Il Coordinatore genitoriale deve informare ogni soggetto coinvolto nella coordinazione genitoriale delle restrizioni dovute alla riservatezza prima e durante il processo.

A. Riservatezza al di fuori del processo di coordinazione genitoriale

Il Coordinatore genitoriale deve adempiere ai requisiti stabiliti nella sua giurisdizione in merito al mantenimento della riservatezza al di fuori del processo di coordinazione genitoriale, a meno che la legge, il provvedimento del tribunale o il contratto scritto tra co-genitori non disponga diversamente.

B. Comunicazione con co-genitori e figli durante il processo di coordinazione genitoriale

Prima che abbia inizio il processo di coordinazione, il Coordinatore genitoriale deve informare i co-genitori che le informazioni condivise non sono confidenziali e possono essere a conoscenza di altri soggetti coinvolti, come membri delle famiglie estese e altre figure professionali e non, ma comunque rilevanti. Quando il Coordinatore genitoriale decide di coinvolgere un minore nel processo, dovrebbe fornirgli le informazioni sulle restrizioni dovute alla riservatezza in un linguaggio congruo e appropriato al suo sviluppo e alla sua età.

C. Comunicazione con la rete

La rete può comprendere membri della famiglia e altre figure professionali e non, ma comunque rilevanti nell'ambito della coordinazione genitoriale. Se autorizzato, il Coordinatore genitoriale può decidere se comunicare e condividere informazioni con tali figure. Prima di richiedere informazioni a una di queste, il Coordinatore genitoriale deve rivelare le restrizioni della riservatezza rispetto alla richiesta.

D. Leggi informative obbligatorie

1. Il Coordinatore genitoriale deve informare i co-genitori delle restrizioni dovute alla riservatezza di seguito elencate:
2. Il Coordinatore genitoriale deve rispettare i requisiti informativi della propria giurisdizione in merito al possibile abuso o abbandono di minore o di adulto in condizione di vulnerabilità, informando i servizi competenti o le forze dell'ordine.
3. Il Coordinatore genitoriale deve informare le forze dell'ordine o altre autorità competenti se ha ragioni fondate per credere che un membro della famiglia corra seriamente di rischio di arrecare

danni a sé stesso, a un altro membro della famiglia o a soggetti al di fuori del nucleo familiare.

E. Riservatezza dei dati

1. Il Coordinatore genitoriale deve rispettare la riservatezza di tutti i dati raccolti od ottenuti nel corso del processo di coordinazione genitoriale conformemente a quanto stabilito dalla sua certificazione, dalla legge o dal provvedimento del tribunale.

2. Il Coordinatore genitoriale deve conservare ed eliminare i dati in sicurezza.

3. Il Coordinatore genitoriale deve rispettare quanto stabilito nella sua giurisdizione e certificazione ogni volta che effettuerà un passaggio o archiverà un caso di coordinazione genitoriale.

F. Uso di informazioni riservate per fini formativi

Il Coordinatore genitoriale non deve rivelare l'identità di co-genitori, figli o altri soggetti coinvolti nel processo di coordinazione genitoriale quando tali informazioni vengono impiegate per formazione, scrittura, consulenza, supervisione, ricerche o informazione pubblica.

VI Linea Guida – Sfera di competenza

Nei limiti del possibile, il Coordinatore genitoriale dovrebbe agire in osservanza del provvedimento del tribunale. Ogni provvedimento o contratto tra co-genitori deve definire in modo chiaro e specifico la sfera di competenza del Coordinatore genitoriale e le sue responsabilità. L'autorità giudiziaria di un tribunale nel nominare il Coordinatore genitoriale può variare di giurisdizione in giurisdizione; in alcune, infatti, questo viene nominato solo una volta ottenuto il consenso dei co-genitori.

A. Provvedimento del tribunale

Il Coordinatore genitoriale non dovrebbe intraprendere un servizio senza prima aver ricevuto l'incarico tramite provvedimento del

tribunale. Nelle giurisdizioni in cui non è il tribunale ad assegnare l'incarico, il Coordinatore genitoriale non dovrebbe intraprendere un servizio senza prima aver ricevuto il contratto fra le parti, il legale (se previsto), e senza prima aver accertato di rispondere a ogni requisito giuridico. Se il provvedimento del tribunale o il contratto tra co-genitori con cui si accetta il servizio di coordinazione richiede al Coordinatore genitoriale di prestare servizi che esulano il processo di coordinazione o gli standard professionali riconosciuti, il Coordinatore genitoriale deve risolvere e appianare ogni potenziale conflitto o rinunciare all'incarico.

B. Contenuti consigliati per i provvedimenti di nomina

Il provvedimento del tribunale o il contratto tra co-genitori dovrebbe definire gli aspetti fondamentali del processo di coordinazione genitoriale, fra cui: durata del servizio, definizione e scopo del ruolo di Coordinatore genitoriale, sfera di competenza del Coordinatore genitoriale, accesso del Coordinatore genitoriale alle informazioni, restrizioni dovute alla riservatezza, procedure della coordinazione genitoriale, procedura del processo decisionale, presentazione di rapporti al tribunale o ai co-genitori, processo di controllo giurisdizionale, onorari e costi del servizio di coordinazione genitoriale, procedure per presentare reclamo e procedure per la cessazione del servizio di coordinazione genitoriale.

C. Adempimento a leggi, normative e provvedimenti

Il Coordinatore genitoriale deve rispettare ogni legge, provvedimento e sentenza del tribunale, ordinanza amministrativa e norma rilevante per il processo di coordinazione genitoriale.

D. Contratto di servizi professionali

Oltre al provvedimento del tribunale e al contratto tra co-genitori nella nomina del Coordinatore genitoriale, deve essere sottoscritto un Contratto di Servizi Professionali fra i co-genitori e il Coordinatore genitoriale per definire nel dettaglio gli aspetti fondamentali del processo di coordinazione non contenuti nel provvedimento del tribunale o nel contratto tra co-genitori, oltre a indicazioni relative a onorari, fatturazione, archiviazione dei dati e

acconti. Il Contratto di Servizi Professionali viene talvolta denominato Contratto Scritto di Consenso Informato.

VII Linea Guida – Ruoli e Funzioni

Il Coordinatore genitoriale deve aiutare i co-genitori a ridurre il conflitto dannoso e a perseguire il miglior interesse dei figli, in linea con i ruoli e le funzioni della sua figura professionale.

A. Processo di presa in carico

Il Coordinatore genitoriale effettua un'analisi e raccolta d'informazioni. Il Coordinatore genitoriale deve esaminare i clienti che gli sono stati indicati per verificarne l'adeguatezza al processo di coordinazione. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe prendere in esame la valutazione sull'affidamento, i provvedimenti definitivi o provvisori del tribunale; le informazioni provenienti dalla rete di professionisti e figure significative coinvolte; ordini restrittivi e di allontanamento in seguito a violenza fra partner; ogni altro caso applicabile che implichi aggressioni, violenza fra partner o abuso sui minori; ogni tipo di informazione rilevante relativa a percorso scolastico, cartelle cliniche, terapie e trattamenti seguiti. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe poi analizzare situazioni di stallo e ulteriori problematiche descritte dai co-genitori.

B. Monitoraggio o analisi

Il Coordinatore genitoriale effettua un monitoraggio. In tutto il corso della coordinazione genitoriale, il Coordinatore deve esaminare: l'adeguatezza dei co-genitori a proseguire il processo; il bisogno eventuale di inviare un membro della famiglia a un altro professionista che si occupi della sua valutazione o trattamento; la sicurezza dei membri della famiglia e del Coordinatore genitoriale; efficacia delle tecniche e degli interventi attuati; osservanza e violazione dei piani genitoriali o dei provvedimenti del tribunale, degli accordi di co-genitorialità e delle raccomandazioni o decisioni del Coordinatore genitoriale.

C. Formazione

Il Coordinatore genitoriale si occupa di formazione. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe formare i co-genitori su sviluppo dei figli, ricerca in materia di separazioni e divorzi, conseguenze del conflitto e impatto del comportamento dei co-genitori sui figli, competenze genitoriali, comunicazione e competenze nella risoluzione del conflitto. Il Coordinatore genitoriale può fungere da modello o insegnare competenze e fornire indicazioni/correzioni che aiutino i co-genitori a svilupparle.

D. Coordinamento e gestione dei casi

Il Coordinatore genitoriale si occupa di coordinare e gestire i casi affidatigli. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe interfacciarsi con i professionisti e gli ambiti coinvolti (salute mentale, assistenza sanitaria, servizi sociali, formazione, diritto). Il Coordinatore genitoriale può anche interagire con le famiglie estese, genitori acquisiti e altre figure significative nel processo. Può inoltre monitorare, adottare e applicare i servizi d'intervento stabiliti dal tribunale, se autorizzato.

E. Gestione del conflitto

Il Coordinatore genitoriale svolge una funzione di risoluzione del conflitto, in primo luogo per aiutare i co-genitori a risolvere o gestire i conflitti relativi ai figli. Il Coordinatore genitoriale può impiegare, in questo caso, tecniche di negoziazione, mediazione e arbitrato. Per tutelare co-genitori e figli nei casi di violenza fra partner, il Coordinatore genitoriale dovrebbe adattare il processo e le tecniche ai fini di prevenire possibili coercizioni.

F. Comunicazione

Il Coordinatore genitoriale facilita la comunicazione fra i co-genitori. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe stabilire protocolli di comunicazione e regole di partecipazione per facilitare un dialogo fra i co-genitori improntato al rispetto reciproco e orientato ai figli.

G. Processo decisionale

In alcune giurisdizioni il Coordinatore genitoriale può essere autorizzato a relazionare o fornire raccomandazioni al tribunale, o a prendere decisioni legalmente vincolanti. Tali decisioni possono essere soggette a controllo giurisdizionale a seconda di quanto stabilito nel provvedimento del tribunale o nel contratto tra co-genitori.

H. Piano genitoriale

Il Coordinatore genitoriale può fornire chiarimenti sulle responsabilità dei genitori e sul tempo di permanenza, secondo quanto stabilito dal provvedimento del tribunale o dal contratto tra co-genitori. Se autorizzato dal provvedimento del tribunale o dal contratto tra co-genitori, il Coordinatore genitoriale può aiutare questi ultimi a elaborare o revisionare un piano genitoriale.

I. Accordi scritti

Il Coordinatore genitoriale può informare il tribunale e presentargli gli accordi presi dai co-genitori, se previsto dalla legge o dal contratto di coordinazione genitoriale.

L. Limiti delle funzioni

Il Coordinatore genitoriale non deve fornire consulenza legale, assistenza terapeutica o prestare altro servizio professionale a ulteriori membri della famiglia che si avvale del processo di coordinazione genitoriale.

VIII Linea Guida – Consenso informato.

Il Coordinatore genitoriale deve facilitare ai clienti la comprensione del processo di coordinazione genitoriale.

A. Competenza decisionale e diritti

Il Coordinatore genitoriale ricopre una posizione che gli conferisce una certa competenza decisionale. Il Coordinatore genitoriale deve informare i co-genitori della misura in cui possono godere

dei propri diritti, data la competenza che gli può essere delegata sotto forma di raccomandazioni, processo decisionale, disposizioni di riservatezza, figure professionali e significative con cui il Coordinatore sarà autorizzato a confrontarsi e a condividere informazioni. Il Coordinatore genitoriale deve informare i co-genitori del loro diritto a presentare ricorso al tribunale.

B. Comprendere il ruolo del Coordinatore genitoriale

All'avvio del processo di coordinazione genitoriale, e se opportuno anche in seguito, il Coordinatore genitoriale deve riesaminare il provvedimento del tribunale o il contratto tra co-genitori e il contratto di servizi professionali con i co-genitori per assicurarsi che questi ultimi abbiano compreso chiaramente la natura del ruolo del Coordinatore genitoriale, la sua funzione, la competenza decisionale, le disposizioni di riservatezza e procedure.

C. Coinvolgimento dei figli nel processo di coordinazione genitoriale.

Il Coordinatore genitoriale può effettuare colloqui coi figli nel corso del processo di coordinazione se possiede le competenze appropriate per farlo. Ogni volta che effettuerà un colloquio con un minore, il Coordinatore genitoriale deve spiegarli, in un linguaggio consono alla sua età e al suo sviluppo, in cosa consistono il ruolo del Coordinatore genitoriale, le disposizioni di riservatezza e il coinvolgimento dei figli nel processo.

IX Linea Guida – Onorari e costi

Il Coordinatore genitoriale deve presentare chiaramente ai co-genitori gli onorari e i costi del servizio di coordinazione genitoriale.

A. Distribuzione di onorari e costi

Ogni onorario relativo ai servizi di coordinazione genitoriale deve essere calcolato sul tempo dedicato dal Coordinatore genitoriale e su ogni costo amministrativo. Onorari e costi devono essere opportunamente distribuiti tra i co-genitori, così come stabilito dal

tribunale o dal contratto scritto che definisce gli onorari del Coordinatore genitoriale. Il Coordinatore genitoriale può essere autorizzato a ridistribuire gli onorari in base alla responsabilità dei co-genitori nelle azioni che hanno portato a stabilire tali onorari.

B. Preavviso scritto di onorari e costi

Prima dell'avvio del processo di coordinazione genitoriale, il Coordinatore genitoriale deve fornire per iscritto ai co-genitori un quadro di onorari e costi; acconto, se previsto; sistema di pagamento; riscossione degli onorari in caso di slittamento, cancellazione e mancata comparizione. Deve inoltre specificare ogni altra attività che possa rappresentare un costo aggiuntivo per i co-genitori.

C. Servizi fatturabili

Le attività che il Coordinatore genitoriale può fatturare includono il tempo dedicato ai colloqui con i co-genitori, i figli e la rete di professionisti e figure significative coinvolte; elaborazione degli accordi; corrispondenze, raccomandazioni, decisioni e rapporti; riesame di dati e corrispondenze; conversazioni telefoniche e per posta elettronica; viaggi; contatti con il tribunale; comparizioni alle udienze, deposizioni, riunioni e ogni costo associato.

D. Impossibilità di far fronte a onorari e costi stabiliti

Il Coordinatore genitoriale deve informare i co-genitori che, in caso di mancato pagamento da parte di uno dei due, andranno incontro alla sospensione o cessazione del servizio.

E. Documentazione di onorari e costi

Il Coordinatore genitoriale deve conservare i dati necessari per documentare i propri compensi e spese per i servizi erogati. Inoltre, qualora previsto dalla legge o dai requisiti del suo organo amministrativo, il Coordinatore genitoriale dovrebbe fornire una relazione dettagliata di tali compensi a un co-genitore, al suo legale o al tribunale.

F. Divieto di stabilire l'onorario in base all'esito del processo

Il Coordinatore genitoriale non deve stabilire il suo onorario basandosi sull'esito del processo di coordinazione genitoriale.

Compenso in caso di invio ad altro professionista

Il Coordinatore genitoriale non deve accettare né riconoscere un compenso per un invio di coordinazione genitoriale, come chiaramente specificato nella III Linea Guida.

X Linea Guida – Comunicazione e archiviazione dei dati

Il Coordinatore genitoriale deve comunicare in un modo che tuteli l'integrità del processo di coordinazione genitoriale e che tenga conto della sicurezza dei co-genitori e dei figli. Deve attenersi a tali obblighi in ogni comunicazione con co-genitori, legali, figli e tribunale. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe poter interloquire con le persone vicine ai membri della famiglia e avere accesso alle informazioni e ai documenti necessari per assolvere le proprie responsabilità.

A. Comunicazione ex parte.

Il Coordinatore genitoriale può comunicare con entrambi i co-genitori e i rispettivi avvocati, a meno che ciò non sia vietato nel provvedimento del tribunale che gli affida l'incarico, o nel contratto tra co-genitori, o da disposizioni procedurali di arbitrato formale. Il Coordinatore è tenuto a comunicare, in modo obiettivo ed equilibrato, gli accordi, le raccomandazioni e le decisioni prese a tutti i co-genitori.

B. Relazione al tribunale

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe seguire le disposizioni o le istruzioni del tribunale in merito ai rapporti da presentare a quest'ultimo.

C. Comunicazioni con la rete

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe poter interloquire con tutte le figure professionali in contatto con i membri della famiglia, comprese quelle che valutano l'affidamento, gli avvocati, i dirigenti scolastici, il personale medico e gli operatori sanitari di salute mentale. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe essere autorizzato a riunirsi con i minori, gli eventuali genitori acquisiti o coloro che svolgono funzione vicariale, o qualunque altro soggetto ritenga avere una funzione rilevante nell'alimentare o nel risolvere il conflitto. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe informare ogni figura professionale o significativa coinvolta delle disposizioni di riservatezza riguardanti le informazioni apprese.

D. Accesso a documentazione e informazioni

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe essere autorizzato a consultare ogni informazione rilevante su provvedimenti, mozioni, cause archiviate, relazione di valutazione dell'affidamento, rapporti del tutore ad litem, documenti scolastici, cartelle cliniche e di salute mentale dei co-genitori e dei loro figli. Ogni provvedimento del tribunale dovrebbe autorizzare il Coordinatore genitoriale a effettuare dichiarazioni e ottenere il consenso per poter accedere a tali documenti e a ogni altra informazione rilevante.

E. Colloqui, incontri e clienti

All'inizio del processo, il Coordinatore genitoriale dovrebbe mantenere colloqui separati o congiunti con i co-genitori. Se possiede la giusta competenza e formazione, è presumibile che decida di interloquire con il minore in modo consono alla sua età e al suo sviluppo. Il Coordinatore può, se necessario, riunirsi con tutte le figure che assistono il minore per valutarne bisogni e aspettative. La comunicazione tra il Coordinatore genitoriale e i co-genitori può avvenire in incontri congiunti fisici o virtuali. Sta al Coordinatore genitoriale stabilire se è più opportuno riunirsi con entrambi i genitori o con uno alla volta. Nei casi di violenza fra partner, il Coordinatore genitoriale deve determinare se effettuare i colloqui e le sessioni con i co-genitori separatamente o in

momenti diversi per garantire le opportune precauzioni di sicurezza.

F. Archiviazione dei dati

Il Coordinatore genitoriale deve archiviare i dati secondo quanto stabilito dal proprio organo amministrativo o di accreditamento. I dati saranno professionali, completi e comprensivi di informazioni e documenti relativi a integrazione delle decisioni prese e delle raccomandazioni date durante il processo di coordinazione genitoriale.

G. Documentazione relativa ad accordi e decisioni

Il Coordinatore genitoriale deve documentare per iscritto tutti gli accordi tra i co-genitori e le raccomandazioni o decisioni da lui prese.

H. Responsabilità verso il tribunale

Il Coordinatore genitoriale deve essere trasparente, preciso e tempestivo in ogni comunicazione con il tribunale riguardante i suoi titoli, la sua disponibilità e i suoi onorari, le sanzioni disciplinari relative al processo di coordinazione genitoriale, conformemente alla legge o alla normativa.

XI Linea Guida – Processo decisionale

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe cercare di facilitare il raggiungimento di un accordo e di un contratto tra co-genitori con le opportune tempistiche in ogni controversia che rientri nella sua sfera di competenza. Se autorizzato dal tribunale o dal contratto tra co-genitori, il Coordinatore genitoriale deve decidere su quali divergenze verterà la risoluzione del conflitto o fare le opportune raccomandazioni quando i co-genitori non riescono a raggiungere un accordo.

A. Competenza decisionale

Al Coordinatore genitoriale può essere riconosciuta la competenza decisionale nel prendere decisioni (con o senza

diritto d'appello) a nome dei co-genitori quando questi non riescono a raggiungere un accordo. In caso contrario, gli può essere riconosciuta solamente la possibilità di esprimere raccomandazioni ai co-genitori o al tribunale. La sfera di competenza decisionale del Coordinatore genitoriale può essere limitata in alcune giurisdizioni. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe risolvere ogni disaccordo sulla sua competenza decisionale in una controversia prima di prendere in carico la controversia stessa.

B. Sfera decisionale

La competenza del Coordinatore genitoriale deve essere limitata unicamente alle questioni riportate nel provvedimento del tribunale o nel contratto tra co-genitori. Come stabilito dal provvedimento del tribunale o dal contratto tra co-genitori, il Coordinatore genitoriale deve disporre della competenza per decidere in merito alle seguenti questioni:

1. Piccole modifiche o precisazioni sul tempo di permanenza o sulle condizioni delle visite fra cui, vacanze, festività e variazioni temporanee del piano genitoriale originale;
2. Procedure per il passaggio o lo scambio dei figli, comprensive di data, durata, luogo, mezzi di trasporto e conducente;
3. Assistenza sanitaria, comprensiva di – ma non limitata a – visite mediche, odontoiatriche, oculistiche, etc.;
4. Aspetti legati allo sviluppo dei figli, comprensivi di – ma non limitati a – interventi educativi, orario in cui devono andare a dormire, alimentazione e aiuto nello svolgimento dei compiti a casa;
5. Psicoterapia e altri tipi di assistenza per la salute mentale di figli e co-genitori;
6. Test psicologici o altri metodi di monitoraggio di figli e co-genitori;
7. Istruzione o strutture di assistenza all'infanzia, fra cui scelta della scuola, tutoraggio, centri estivi, partecipazione a

programmi speciali di formazione o altre decisioni rilevanti nella sfera formativa;

8.Arricchimento personale e attività extracurricolari, fra cui campi scuola, campi estivi e lavoro;

9.Pratica e insegnamento della religione;

10.Organizzazione dei viaggi e delle pratiche per il passaporto;

11.Indumenti e oggetti personali dei figli;

12.Comunicazioni orali o scritte, compresa ogni comunicazione elettronica fra i co-genitori in merito ai figli;

13.Comunicazioni orali o scritte, compresa ogni comunicazione elettronica fra i figli e i co-genitori quando a questi ultimi non è riconosciuto l'affidamento;

14.Cambiamenti nell'aspetto esteriore dei figli, compresi taglio di capelli, tatuaggi, piercing su orecchie e corpo e interventi di chirurgia cosmetica;

15.Ruoli di e contatti con altre figure significative per i figli, possibili innamoramenti e famiglie estese;

16.Monitoraggio dell'abuso di sostanze o relative analisi di uno dei due, o di entrambi i co-genitori, o dei figli, compreso l'accesso ai risultati di tali analisi;

17.Coaching su genitorialità per uno dei due o per entrambi i co-genitori.

Questa non vuole essere una lista esclusiva; l'obiettivo è piuttosto indicare un quadro per comprendere meglio i tipi di questioni che il Coordinatore genitoriale potrebbe dover gestire nel suo lavoro quotidiano.

C. Considerazioni nel corso del processo decisionale

Il Coordinatore genitoriale dovrebbe tenere in conto le dichiarazioni orali o scritte di ogni genitore sul loro conflitto e ogni altra fonte di informazione rilevante. La metodologia usata dal

Coordinatore genitoriale deve essere leale e corretta nei confronti dei co-genitori e trasparente per questi e per il tribunale. Il Coordinatore genitoriale deve garantire che ognuno dei co-genitori abbia la possibilità di essere ascoltato durante il processo. Il Coordinatore genitoriale deve trasmettere le sue aspettative relative alla partecipazione dei co-genitori al processo e le conseguenze di una mancata partecipazione. Se uno dei co-genitori si rifiuta di partecipare, il Coordinatore genitoriale può intervenire conformemente al provvedimento del tribunale, alle disposizioni di legge e al contratto tra co-genitori.

D. Decisione scritta del Coordinatore genitoriale

Se autorizzato dalla legge a prendere decisioni, il Coordinatore genitoriale dovrebbe comunicare queste in modo tempestivo, dando seguito a tale comunicazione con una documentazione scritta della decisione presa. Nei casi in cui la decisione viene presa oralmente, deve far seguito una versione scritta nel minor tempo possibile. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe argomentare il motivo della decisione, insieme ai relativi dettagli, a seconda della natura e della portata della questione in merito.

E. Decisioni rilevanti

Il Coordinatore genitoriale non deve prendere decisioni che potrebbero cambiare l'affidamento o modificare sostanzialmente il piano genitoriale.

XII Linea Guida – Azioni promozionali

Il Coordinatore genitoriale non deve intraprendere alcuna azione promozionale dei propri servizi che ostacoli il diritto di un co-genitore a effettuare una scelta, che comprometta la propria imparzialità o che vada a minare l'integrità del processo di coordinazione genitoriale o del sistema giudiziario.

A. Azioni promozionali false o fuorvianti

Il Coordinatore genitoriale non deve intraprendere alcuna azione promozionale che contenga informazioni false o fuorvianti.

B. Correttezza e onestà

Il Coordinatore genitoriale deve garantire che ogni azione volta a pubblicizzare le sue qualifiche, i suoi servizi o il processo di coordinazione genitoriale sia corretta e onesta.

C. Promesse

Il Coordinatore genitoriale non deve promettere di raggiungere alcun risultato specifico.

Linea Guida XIII – Sicurezza e fattori di rischio

Il Coordinatore genitoriale deve essere consapevole delle questioni di sicurezza e dei fattori di rischio che possono minare l'integrità del processo di coordinazione genitoriale. Il Coordinatore genitoriale deve tutelare la sicurezza di tutti i clienti per l'intera durata del processo di coordinazione.

A. Analisi

Il Coordinatore genitoriale deve analizzare i potenziali casi di violenza fra partner e rifiutare un incarico se non possiede le competenze e non conosce le procedure specifiche per gestirlo.

B. Ordini restrittivi e di allontanamento

Il Coordinatore genitoriale deve rispettare i termini di tutti gli ordini restrittivi e di allontanamento e prendere provvedimenti che potrebbero risultare essenziali per garantire la sicurezza dei co-genitori, dei figli e del Coordinatore stesso.

C. Monitoraggio della sicurezza

Il Coordinatore genitoriale deve monitorare il processo per verificare se esistono possibili minacce alla sicurezza, episodi di violenza fra partner, abbandono e abuso di minore, e prendere gli opportuni provvedimenti per affrontare tali minacce una volta individuate.

D. Sospensione o cessazione del processo per minacce alla sicurezza

Il Coordinatore genitoriale deve sospendere o concludere il processo di coordinazione genitoriale se non riterrà sicuro proseguire; deve inoltre, se così stabilito, informare il tribunale di tale sospensione o cessazione.

E. Interruzione del servizio dovuta alla disabilità o all'incapacità di un genitore

Il Coordinatore genitoriale deve aggiornare, concludere o modificare il processo di coordinazione genitoriale se uno dei co-genitori non è in grado di prendervi parte.

F. Sospetto di abuso di sostanze e disabilità mentale

Il Coordinatore genitoriale deve considerare attentamente il ragionevole sospetto di un possibile abuso di sostanze da parte di uno dei genitori o dei figli, così come ogni possibile disturbo psicologico o psichiatrico di uno dei genitori o dei figli che possa compromettere la genitorialità o i migliori interessi dei figli e la sicurezza dei membri della famiglia. Conformemente alla legge, il Coordinatore genitoriale può raccomandare di effettuare una valutazione sull'abuso di sostanze o sullo stato di salute mentale e suggerire una terapia qualora, nel corso del processo di coordinazione genitoriale, lo ritenesse necessario per assicurare i migliori interessi dei figli coinvolti.

XIV Linea Guida – Sicurezza, riservatezza e privacy relative all'uso della tecnologia

Il Coordinatore genitoriale deve gestire i rischi derivati dalla riservatezza e la sicurezza delle informazioni adottando i provvedimenti adeguati per tutelare la privacy di tutte le comunicazioni e di tutti i documenti condivisi, in linea con la normativa in vigore sulla privacy nella propria giurisdizione.

A. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe essere al corrente e in grado di usare la tecnologia più avanzata a disposizione per prevenire l'accesso di terze parti non autorizzate a informazioni,

documenti o comunicazioni relative al processo di coordinazione genitoriale.

B. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe disporre degli anti-virus e anti-malware, come raccomandato dalla normativa sulla privacy, ogni volta che utilizza computer o altri dispositivi elettronici nel servizio di coordinazione genitoriale. Dovrebbe inoltre evitare di comunicare tramite connessioni a reti wireless non sicure.

C. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe stabilire un protocollo per la conservazione e l'eliminazione sicura di dati e informazioni.

D. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe stabilire procedure e protocolli per prestare servizio di coordinazione genitoriale da remoto o tramite telecomunicazione (ad esempio al telefono, in teleconferenza, con chat di gruppo, email, etc.) e garantire così la privacy e la sicurezza del processo di coordinazione genitoriale.

E. Il Coordinatore genitoriale deve attenersi agli standard professionali in materia di tele-psicologia ed esercizio interstatale e internazionale della professione.

Definizioni

L'obiettivo delle seguenti definizioni è chiarire i concetti chiave e i termini che compaiono nelle Linee Guida. Alcuni termini potrebbero variare da una giurisdizione a un'altra.

Arbitrato: udienza e risoluzione di una controversia affidata a un soggetto terzo neutrale con competenza decisionale.

Rete: figure professionali e non che coadiuvano o sono invitate a partecipare al processo di coordinazione genitoriale.

Contratto: un incarico scritto e/o un provvedimento del tribunale, in cui vengono specificati i termini di condotta dei co-genitori. Il contratto tra co-genitori dovrebbe comprendere i dettagli convenuti dalle parti ed essere firmato e datato da entrambi i co-genitori.

Co-genitore: soggetto che condivide la responsabilità legale di un figlio insieme a un altro soggetto, indipendentemente dal legame biologico o dalla situazione specifica in cui tale responsabilità è stata assunta o definita. I co-genitori possono essere nonni, tutori o altri soggetti che esercitino coi figli una funzione vicariale.

Decisione: in alcune giurisdizioni, i coordinatori genitoriali dispongono dell'autorità per prendere decisioni⁷ vincolanti per i co-genitori, che sono spesso soggette ad appello. In altre, invece, le decisioni possono essere l'equivalente di raccomandazioni sottoposte a controllo giurisdizionale prima di diventare vincolanti. Le decisioni scritte sono spesso accompagnate da una spiegazione, o dalle ragioni e dal processo che hanno portato a tali decisioni.

Co-genitori con alta conflittualità: co-genitori che non sono in grado di risolvere la maggior parte o tutti i conflitti che sorgono fra

⁷ NdT: Negli Stati Uniti, nel campo della Coordinazione genitoriale esistono termini diversi per "decisioni", a seconda delle differenze giurisdizionali. Alcuni di questi sono: *awards, determinations, binding recommendations*, etc. Gli equivalenti più fedeli a tali concetti giuridici in lingua italiana sono "risoluzioni, raccomandazioni vincolanti".

di essi in merito alla salute, all'istruzione scolastica, al benessere generale e al processo di sviluppo dei loro figli in comune. Tali soggetti tendono ad affidarsi a un tribunale o a professionisti di terze parti per ottenere raccomandazioni o direttive per la risoluzione dei conflitti; spesso trovano difficile parlare di aspetti legati ai figli in comune.

Relazione intima fra partner: relazione fra quei soggetti che hanno o hanno avuto un rapporto interpersonale. Si fa riferimento a soggetti sposati o che sono stati sposati in passato; a soggetti che si frequentano, indipendentemente dal loro rapporto od orientamento sessuale; a soggetti con un vincolo familiare come quello genitore-figlio; e infine a coinquilini attuali o trascorsi. Nel quadro della coordinazione genitoriale, il termine "relazione intima" è tipicamente adoperato per descrivere co-genitori che hanno figli in comune.

Violenza fra partner: comportamenti fisicamente aggressivi tra cui uso intenzionale della forza fisica con la possibilità di causare lesioni, dolore, disabilità o la morte del partner. Alcuni sono: comportamenti sessualmente aggressivi; rapporti sessuali forzati che avvengono senza consenso o con l'uso di forza, minacce, inganno o sfruttamento; comportamenti economicamente aggressivi, tra cui l'uso di mezzi finanziari per limitare o compromettere intenzionalmente la sicurezza, la stabilità e la posizione economica del partner o la sua autosufficienza; comportamenti psicologicamente aggressivi, tra cui il danno intenzionale alla salute e alla sicurezza emotiva o al benessere; infine, comportamenti coercitivi e di controllo, tra cui atteggiamenti dannosi volti ad assoggettare il partner mediante uso di violenza, intimidazione, invadenza, isolamento o controllo.

Affidamento condiviso: contratto mediante il quale si stabilisce la responsabilità condivisa – fisica (residenza dei figli o dove questi trascorrono il tempo), legale (competenza decisionale) o entrambe – dei figli. Se non specificato, l'affidamento condiviso non indica necessariamente la responsabilità legale dei genitori o il loro tempo di permanenza (tempo trascorso con i figli). L'affidamento condiviso è anche denominato "genitorialità

condivisa” o “tutela condivisa”. Il Coordinatore genitoriale dovrebbe chiarire tale aspetto ai suoi clienti senza darlo per scontato.

Mediazione familiare: processo mediante il quale un soggetto terzo neutro facilita la comunicazione tra soggetti in conflitto con l’obiettivo di aiutarle a risolvere la controversia per conto proprio. Esistono diversi modelli di mediazione; alcuni non sono confidenziali e possono prevedere raccomandazioni per i co-genitori o per il tribunale.

Provvedimento: direttiva legalmente vincolante emanata da un tribunale o da un soggetto con autorità giudiziaria – un giudice o un magistrato – nella giurisdizione in cui questa è stata emessa.

Genitore: soggetto legalmente, economicamente e fisicamente responsabile dei figli, indipendentemente dal legame biologico o dalla situazione specifica in cui tale responsabilità è stata assunta o definita.

Tempo di permanenza: distribuzione del tempo in cui ogni genitore si prende cura e si assume la responsabilità dei propri figli e di qualunque linea guida o restrizione specifica prevista dal programma.

Raccomandazione: proposta per la risoluzione di una controversia o di una disputa, spesso accompagnata da una spiegazione della ragione fondamentale o del criterio seguito per la raccomandazione. Le raccomandazioni possono essere vincolanti o meno, a seconda della giurisdizione in cui queste vengono emesse. Alcune diventano vincolanti dopo un periodo definito o in alcune situazioni specifiche.

Analisi: processo iniziale o in corso in cui il Coordinatore genitoriale raccoglierà informazioni sul contesto di provenienza dei membri della famiglia e le loro condizioni, per poi considerare l’adeguatezza della famiglia a intraprendere il processo di coordinazione genitoriale.



Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali

Via Giambellino, 6 20146 Milano

CF 97806420150

associazione.aicoge@gmail.com

www.coordinazionegenitoriale.eu

***RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
ABILITATI ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE
tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza***

Il sottoscritto/la sottoscritta

nome e cognome	
recapiti di studio (indirizzo, telefono, e-mail e indirizzo PEC)	
data di iscrizione all'Albo degli Avvocati	

chiede di essere iscritto all'Elenco degli avvocati formati alla coordinazione genitoriale istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Monza di cui al Regolamento adottato e, consapevole delle conseguenze penali comminate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate negli ultimi cinque anni, di non aver riportato sanzioni amministrative e/o di non aver ricevuto provvedimenti di sospensione e/o interdizione dall'esercizio della professione per qualsiasi altro motivo;
- di aver adempiuto correttamente agli obblighi formativi;

dichiara altresì:

- ☐ di aver maturato specifica esperienza professionale nel settore del diritto di famiglia e minorile ed allega relativa relazione scritta;

e

- ☐ di aver frequentato un corso di formazione alla coordinazione genitoriale che ha trattato i seguenti argomenti: ruolo e funzioni del co.ge., fasi del procedimento di co.ge., definizione di alto conflitto, dinamiche familiari e relazionali nelle vicende separative, gestione dei conflitti, lavoro di rete, violenza domestica o di genere, nozioni di psicologia dell'età evolutiva, di pedagogia, di psicopatologia e di interculturalità.

Il sottoscritto si impegna a svolgere l'incarico di coordinatore genitoriale nel rispetto delle Linee Guida AFCC e delle norme deontologiche forensi - in particolare dei doveri di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua -; si impegna a dare attuazione al dovere di competenza a tutela dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento nelle seguenti materie: diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia, ovvero eventi formativi aventi ad oggetto temi specifici della coordinazione genitoriale; si impegna altresì ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal COA circa le modalità di svolgimento dell'incarico e all'eventuale tariffario dei compensi predisposto dal COA.

Il sottoscritto è consapevole che il venir meno per qualsiasi motivo dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento e/o la mancata partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento e/o la mancata disponibilità a sottoporsi alla valutazione da parte della Commissione per la tenuta dell'Elenco co.ge., ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'Elenco come previsto dall'art. 7 del Regolamento adottato dal COA.

data _____

firma _____

allegati:

- *attestato di frequenza di un corso di formazione alla coordinazione genitoriale in linea con gli Standard di AFCC;*
- *relazione comprovante l'esperienza professionale maturata nel settore del diritto di famiglia e minorile.*



***RICHIESTA DI PERMANENZA NELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
ABILITATI ALLA COORDINAZIONE GENITORIALE
tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza***

Il sottoscritto/la sottoscritta

nome e cognome	
recapiti di studio (indirizzo, telefono, e-mail e indirizzo PEC)	
data di iscrizione all'Albo degli Avvocati	

chiede di rimanere iscritto all'Elenco degli avvocati formati alla coordinazione genitoriale istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Monza di cui al Regolamento adottato.

e, consapevole delle conseguenze penali comminate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHARA

- di non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento irrogate negli ultimi cinque anni di non aver riportato sanzioni amministrative e/o di non aver ricevuto provvedimenti di sospensione e/o interdizione dall'esercizio della professione per qualsiasi altro motivo;
- di aver adempiuto correttamente agli obblighi formativi;

dichiara altresì:

- ☐ di aver frequentato nei due anni precedenti corsi/eventi formativi o di aggiornamento nelle seguenti materie: diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia ed allega i relativi attestati;
- e
- ☐ di aver partecipato nei due anni precedenti ad eventi formativi aventi ad oggetto temi specifici della coordinazione genitoriale ed allega i relativi attestati.

Il sottoscritto si impegna a svolgere l'incarico di coordinatore genitoriale nel rispetto delle Linee Guida AFCC e delle norme deontologiche forensi - in particolare dei doveri di competenza, di diligenza, di aggiornamento professionale e di formazione continua -; si impegna a dare attuazione al dovere di competenza a tutela dell'interesse pubblico alla corretta prestazione professionale, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento nelle seguenti materie: diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia, oltre ad eventi formativi aventi ad oggetto temi specifici della coordinazione genitoriale; si impegna altresì ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal COA circa le modalità di svolgimento dell'incarico e all'eventuale tariffario dei compensi predisposto dal COA.

Il sottoscritto è consapevole che il venir meno per qualsiasi motivo dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento e/o il mancato invio della richiesta di permanenza nell'Elenco co.ge. e/o la mancata partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento e/o la mancata disponibilità a sottoporsi alla valutazione da parte della Commissione per la tenuta dell'Elenco co.ge., ovvero il mancato superamento della medesima, comporteranno la cancellazione dall'Elenco come previsto dall'art. 7 del Regolamento adottato dal COA.

data _____

firma _____

allegati:

- *attestati di frequenza di corsi/eventi formativi o di aggiornamento in almeno una delle seguenti materie: diritto di famiglia, diritto minorile, mediazione, persone e famiglia;*
- *attestati di partecipazione ad eventi formativi aventi ad oggetto temi specifici della coordinazione genitoriale.*